

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 maggio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2004, n. 1.

Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2004, n. 2.

Modifiche a leggi regionali in materia di sanità Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 3.

Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 «Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica».
Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2003, n. 22.

Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0461/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 46, 47, 48, 49, 50. Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile. Approvazione. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0462/Pres.

Regolamento concernente la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative di cui all'art. 14 della legge regionale n. 13/2003. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0463/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la funzione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0464/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovo e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.
Pag. 16

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2004, n. 40.

Nuove norme per gli interventi in agricoltura Pag. 17

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2004, n. 1.

Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 19 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lombardia, al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e favorire il risparmio energetico stimolando gli utenti ad evitare lo spreco di risorse energetiche, si fa promotrice della trasformazione degli impianti di riscaldamento centralizzati in impianti autonomi mediante l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Art. 2.

Normativa di riferimento

1. Gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000, debbono essere dotati per ogni singola unità immobiliare di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione dei consumi di energia calorica indipendenti tra loro, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia), in osservanza dell'art. 26, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

2. Per quanto riguarda le qualifiche professionali necessarie per l'abilitazione ad effettuare diagnosi sugli impianti termici ed eventuali successivi interventi sui medesimi, si osservano i criteri contenuti nella deliberazione della giunta regionale 8 novembre 2002, n. 11030 (Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e l'Enea per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli operatori incaricati ai controlli sugli impianti termici in Regione Lombardia, come previsto dall'art. 11, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551/1999).

Art. 3.

Tipologia d'impianto

1. Gli aspetti tecnici relativi alla tipologia d'impianto sono definiti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa in capitale di € 500.000,00.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di competenza e di cassa stanziate all'UPB 4.9.1.1.3.138 «Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

3. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 febbraio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/952 del 10 febbraio 2004.

04R0196

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2004, n. 2.

Modifiche a leggi regionali in materia di sanità.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 19 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: «la Regione» è aggiunto il seguente periodo: «, riconoscendo la piena parità dei diritti e dei doveri tra soggetti erogatori a contratto a carica del servizio sanitario regionale, »;

b) dopo il comma 7 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La direzione generale sanità, in situazioni di particolare rilevanza ed impatto sul sistema sanitario regionale, può procedere ad effettuare le attività di controllo sulle strutture e sulle attività di cui al comma 7, avvalendosi direttamente del personale e delle risorse delle aziende sanitarie regionali.

7-ter. L'attivazione del controllo eccezionale di cui al comma 7-bis, nonché gli esiti di tale attività, sono comunicati dalla direzione generale sanità ai direttori delle aziende sanitarie interessate, anche ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza.»;

c) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le aziende ospedaliere definite di rilievo nazionale e già costituite alla data del 1° gennaio 1998 conservano la loro natura giuridica. Conservano altresì la loro natura giuridica di aziende ospedaliere di interesse regionale quelle già costituite alla data del 31 dicembre 2003.

2. Il Consiglio regionale può costituire, modificare o estinguere aziende ospedaliere di interesse regionale sulla base della sussistenza o meno dei seguenti requisiti:

a) organizzazione dipartimentale;

b) adozione dei sistemi di contabilità economico patrimoniale dei centri di costo secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale;

c) disponibilità del patrimonio adeguato allo scopo di svolgere le attività istituzionali;

d) dopo il comma 2, dell'art. 3 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) indici di funzionalità del singolo presidio o dei diversi presidi dell'azienda ospedaliera in termini quantitativi e qualitativi;

b) indici di attrazione e dispersione per territorio di riferimento, con attenzione ai processi di qualità avanzata;

c) collocazione geografica del presidio e della struttura sanitaria con riferimento a ottimali criteri di accesso dell'utenza;

d) valore aggiunto per la riqualificazione della rete ospedaliera.»;

e) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Trasferimenti). — 1. Il consiglio regionale può trasferire agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), le proprie aziende ospedaliere, in tutto o in parte.

2. Ai trasferimenti si applicano l'art. 3, commi 1 e 2, della presente legge e l'art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).»;

f) i commi 1 e 2 dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, nonché dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente, la Regione, acquisito il parere dei rettori delle università, sulla base di linee guida regionali, stipula appositi protocolli con le singole università con sede sul territorio regionale;

2. I protocolli sono definiti dalla giunta regionale e finalizzati a definire l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali, presso i soggetti pubblici e privati accreditati del territorio regionale nel pieno rispetto dei principi di programmazione sanitaria regionale e dei principi sanciti nella carta dei diritti sanitari del cittadino, approvata con decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari).»;

g) al comma 3 dell'art. 12 le parole «fino al raggiungimento degli indici programmatori definiti dalla normativa nazionale e regionale ad avvenuta approvazione del piano socio sanitario regionale» sono sostituite dalle parole «nel rispetto degli indici programmatori definiti dal piano socio sanitario regionale in coerenza con la normativa nazionale e regionale»;

h) dopo il comma 5 dell'art. 12 è inserito il seguente:

«5-bis. La giunta regionale verifica annualmente, sulla base dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5, il mantenimento degli indici programmatori di fabbisogno sanitario.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale).

1. Alla legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«3. Le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, da parte delle aziende sanitarie pubbliche, sono subordinate all'approvazione, da parte della giunta regionale, di un piano annuale presentato dall'azienda. Ai fini dell'approvazione la giunta regionale tiene conto del fabbisogno complessivo e dei processi riorganizzativi delle aziende interessate, nonché dei vincoli di bilancio.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

1. Alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 dell'art. 4, è inserito il seguente:

«7-bis. Il consiglio regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare piani di ristrutturazione e ottimizzazione gestionale presentati dai membri fondatori della fondazione nella misura massima corrispondente al disavanzo dell'azienda trasformata o afferita, quale accertato al momento della trasformazione o conferimento, e per il periodo di durata del piano stesso, teso al recupero degli equilibri economici e operativi.».

Art. 4.

Commissione sanitaria per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi

1. Nel rispetto della legislazione vigente riguardante il trapianto di rene e di fegato tra persone viventi e in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina), è istituita la commissione sanitaria per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi. Le spese per il suo funzionamento sono a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 febbraio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/953 del 10 febbraio 2004.

04R0197

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 3.

Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 27 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9

1. L'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (disciplina dei programmi integrati di intervento) è così sostituito:

«Art. 9. (Accordi di programma) — 1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo l'espletamento delle procedure relative alla pubblicazione ed alle osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni consecutivi.

2. Sono di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:

a) interventi finanziari a carico della Regione;

b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;

- c) grandi strutture di vendita;
d) opere dello Stato o di interesse statale.

3. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

4. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, contenuto nell'accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall'art. 3, comma 18, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è resa dalla provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 2, sono approvati con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), dimezzati i tempi di pubblicazione e per le osservazioni in esso indicati e acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all'art. 3, comma 18, della legge regionale n. 1/2000, intendendosi il termine di novanta giorni, ivi previsto, ridotto a quarantacinque giorni.

6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta.»

Art. 2.

Accordi di programma promossi dalla Regione

1. Nel caso in cui l'accordo di programma, promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale, comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, previsto nell'accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall'art. 3, comma 18, della legge regionale n. 1/2000, è resa dalla provincia al comitato per l'accordo di programma di cui all'art. 6 della legge regionale n. 2/2003.

2. Qualora l'accordo di programma comporti variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2003. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dal deposito degli atti in segreteria.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Agli accordi di programma di cui all'art. 6 della legge regionale n. 2/2003 e all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della relativa provincia, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 febbraio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/955 del 17 febbraio 2004.

04R0125

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 «Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2330 di data 19 settembre 2003, recante «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica»;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

2. La legge provinciale n. 7 del 2002 nel proseguo del presente regolamento è denominata «legge provinciale».

TITOLO II
RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

Capo I

UNITÀ ABITATIVE

Art. 2.

Definizione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge provinciale per unità abitative s'intendono gli spazi dell'esercizio alberghiero destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso esterno.

2. Le unità abitative di cui al comma 1 sono:

a) la camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;

b) la suite costituita da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno privo di posti letto, ed un bagno privato completo;

c) la junior suite costituita da una camera, vano soggiorno privo di posti letto annesso alla camera e da questa non separato ed un bagno privato completo;

d) l'appartamento con servizio autonomo di cucina che assume la denominazione di «appartamento» ed è costituito da almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a cucina privi di posti letto ed un bagno privato completo;

e) l'appartamento senza servizio autonomo cucina che assume la denominazione di «unità bicamera» ed è costituito da almeno due camere e da un eventuale bagno privato completo.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della legge provinciale, le unità abitative e le sale comuni degli esercizi alberghieri di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge provinciale devono essere raggiungibili unicamente attraverso passaggi chiusi.

Art. 3.

Colcolo delle superfici

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle unità abitative si considera la superficie del piano calpestabile libero da ogni arredo e delimitato dalla porta; per il raggiungimento della superficie minima delle camere si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di metri quadrati e, nelle unità abitative previste all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), lo spazio di accesso alla camera compreso tra la porta dell'unità abitativa e l'eventuale porta della camera medesima.

2. Nelle unità abitative previste all'art. 2, comma 2, lettera d), la superficie utile del locale adibito a soggiorno o del locale giorno adibito a cucina o della camera nei casi di cui all'art. 12, comma 3, si calcola considerando anche lo spazio di accesso compreso tra la porta nell'unità abitativa e l'eventuale porta del locale medesimo.

Art. 4.

Letto aggiunto

1. In ciascuna camera è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età; l'aggiunta di un letto è consentita anche nelle camere in cui è ricavato lo spazio per la consumazione dei pasti ai sensi dell'art. 12, comma 3.

2. In deroga a quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), nel locale adibito a soggiorno o nel locale giorno adibito a cucina è consentita, a richiesta dell'ospite che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di uno o due letti, eventualmente anche a scomparsa, purché la superficie minima utile non sia inferiore a quella prevista dall'allegata tabella A, sezione f); qualora nel locale adibito a soggiorno e nel locale giorno adibito a cucina siano aggiunti uno o due letti non è consentita l'aggiunta di alcun letto nelle camere.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza dell'ospite o, nel caso di letti a scomparsa, vanno ripiegati nell'apposito contenitore o trasformati a seduta poltrona/divano.

Capo II

GESTIONI UNITARIE

Art. 5.

Autorizzazioni per la gestione dei servizi

1. Nel caso di affidamento della gestione del servizio di prima colazione o del servizio di somministrazione di alimenti e bevande realizzato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale si applicano le disposizioni previste dall'art. 12 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9).

2. Nel caso di affidamento della gestione dei servizi accessori realizzato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale, il soggetto gestore deve munirsi dell'autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia per la specifica attività svolta.

3. Nei casi di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto all'art. 16, al scadenza, della convenzione o nei casi di interruzione della gestione del servizio accessorio prima della scadenza il soggetto fornitore del servizio di alloggio deve assicurare, dotandosi della relativa autorizzazione, la fornitura del servizio accessorio fino a quando non sia nuovamente affidata la gestione.

Art. 6.

Convenzioni per la gestione unitaria

1. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di alloggio e uno o più soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di alloggio e dei soggetti gestori previsti al comma 1, di avvalersi per il periodo di validità della convenzione di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti al livello di classifica attribuito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento dell'esercizio alberghiero nel suo complesso;

b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di alloggio di consegnare ai soggetti gestori di cui al comma 1 una copia delle dichiarazioni di autoclassifica dell'esercizio alberghiero presentate ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale ovvero dei provvedimenti di rideterminazione del livello o della tipologia autoattribuita emanati dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo; le dichiarazioni presentate successivamente alla stipulazione della convenzione per segnalare le variazioni intervenute negli elementi di classifica secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge provinciale devono essere sottoscritte anche dai soggetti gestori di cui al comma 1 se la variazione riguarda il settore ad essi assegnato;

c) l'obbligo a carico dei soggetti gestori previsti al comma 1 di comunicare al soggetto fornitore del servizio di alloggio il numero di addetti impiegati del settore assegnato ed ogni variazione successiva intervenuta.

3. Nel caso di stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1 i soggetti gestori previsti al medesimo comma sono direttamente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione dell'attività gestita, fatta salva la responsabilità solidale del soggetto fornitore del servizio di alloggio.

Capo III

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

Art. 7.

Dipendenze degli esercizi alberghieri

1. Le dipendenze devono essere dotate di almeno 4 unità abitative.

2. La distanza fra la casa madre e le dipendenze non deve superare i 200 metri ed è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali.

Art. 8.

Aree delimitate dei villaggi alberghieri

1. La delimitazione dei villaggi alberghieri deve essere realizzata con adeguata recinzione in soluzione continua e fornita di ingressi per gli ospiti dotati di idoneo sistema di sorveglianza.

Art. 9.

Dizioni riservate

1. L'uso delle dizioni previste dall'art. 5 della legge provinciale è riservato esclusivamente agli esercizi alberghieri classificati con la tipologia corrispondente.

2. In alternativa alle dizioni indicate dall'art. 5 della legge provinciale agli esercizi alberghieri è consentito utilizzare le seguenti dizioni, anch'esse riservate:

a) l'albergo può utilizzare le dizioni alternative di «hotel» o, nel caso in cui tutte le unità abitative siano costituite da suite o da junior suite come definite dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c), di «suite hotel»;

b) l'albergo garni può utilizzare le dizioni alternative di «garni» o di «hotel garni»;

c) la residenza turistico-alberghiera può utilizzare le dizioni alternative di «residence hotel» o di «apart hotel».

3. Gli esercizi alberghieri di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge provinciale classificati con quattro o con cinque stelle possono utilizzare la dizione alternativa di «grand hotel» o di «palace hotel».

Art. 10.

Traduzioni in lingua estera

1. Le dizioni riservate agli esercizi alberghieri possono essere tradotte in lingua estera per fini promozionali ed informativi; l'utilizzo nell'insegna della dizione tradotta in lingua estera deve accompagnarsi alla dizione riservata.

2. Non è consentita traduzione in lingua estera della denominazione riconosciuta agli esercizi alberghieri ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale.

Capo IV

REQUISITI MINIMI

Art. 11.

Requisiti degli esercizi alberghieri

1. Il cambio settimanale della biancheria che gli esercizi alberghieri devono assicurare ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale e riguarda le lenzuola e le federe, nonché il tovagliato e il necessario per il vano cucina o il locale giorno adibito a cucina; l'esercizio alberghiero deve altresì assicurare il cambio bisettimanale degli asciugamani e dei teli da bagno.

2. L'esercizio alberghiero deve assicurare ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) della legge provinciale, un bagno completo ad uso comune per le unità abitative senza bagno privato nella misura di un bagno ogni dodici posti letto o frazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie complessiva delle sale comuni prevista dall'art. 8, comma 1, lettera g) della legge provinciale è presa in considerazione:

a) l'intera superficie dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) la superficie dell'area di ricevimento limitatamente alla parte che eccede i 15 metri quadrati;

c) l'intera superficie delle sale utilizzate dagli ospiti per il soggiorno e lo svago ad esclusione di quelle costantemente attrezzate per l'offerta di servizi accessori quali il centro benessere, il centro sportivo, la piscina, la discoteca e simili.

4. I servizi igienici, di cui all'art. 8, comma 1, lettera h) della legge provinciale, devono essere dotati di anti-gabinetto con lavabo.

5. Gli esercizi alberghieri devono inoltre assicurare:

a) un servizio igienico riservato al personale dotato di wc e lavabo ed ubicato in prossimità dei locali adibiti alla preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) il servizio di riscaldamento nelle sale comuni e nelle unità abitative.

Art. 12.

Dimensioni della unità abitativa

1. Le camere autorizzate per uno o due posti letto devono avere una superficie minima utile rispettivamente di 8 e 12 metri quadrati; tale superficie minima utile è aumentata, rispetto alla misura di 12 metri quadrati, di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato.

2. Il vano cucina deve avere una superficie minima utile di 2 metri quadrati e deve essere separato con una porta dalle camere dell'appartamento se annesso al vano medesimo: la superficie minima utile del locale giorno adibito a cucina non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

3. Lo spazio per la consumazione dei pasti va ricavato nel locale giorno adibito a cucina o in altro locale dell'appartamento avente la medesima superficie minima; qualora lo spazio per la consumazione dei pasti sia ricavato all'interno della camera, la superficie della stessa deve essere aumentata, rispetto alle dimensioni minime previste al comma 1, nella misura di 1 o 2 metri quadrati per ogni posto letto autorizzato nell'appartamento a seconda che la camera sia o meno dotata di letti a scomparsa.

4. La superficie minima utile del locale adibito a soggiorno e del vano soggiorno non deve essere inferiore rispettivamente a 8 e 6 metri quadrati.

5. I bagni privati devono essere annessi alle unità abitative ed avere una superficie minima utile di 3 metri quadrati.

6. I bagni ad uso comune devono avere una superficie minima non inferiore a quella prevista dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private.

Art. 13.

Dimensioni alternative per gli appartamenti

1. Le unità abitative di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), possono essere realizzate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, purché siano rispettate le dimensioni degli altri locali come previste dal medesimo art. 12, nonché le seguenti dimensioni minime:

a) superficie minima utile dell'appartamento con due posti letto autorizzati non inferiore a 30 metri quadrati e superficie minima utile dell'unica camera non inferiore a 10 metri quadrati;

b) superficie minima utile dell'appartamento con tre posti letto autorizzati non inferiore a 36 metri quadrati e superficie minima utile dell'unica camera non inferiore a 15 metri quadrati;

c) superficie minima utile dell'appartamento con tre posti letto autorizzati non inferiore a 38 metri quadrati e superficie minima utile delle due camere non inferiore a 10 metri quadrati per la camera doppia e a 8 metri quadrati per la camera singola;

d) superficie minima utile dell'appartamento con quattro posti letto autorizzati non inferiore a 42 metri quadrati e superficie minima utile delle due camere doppie non inferiore a 10 metri quadrati ciascuna.

Art. 14.

Dotazioni delle unità abitative

1. La dotazione minima delle unità abitative deve essere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente; nelle unità abitative senza bagno privato ciascuna camera deve essere inoltre dotata di specchio, presa di corrente, lavandino con acqua corrente calda e fredda e asciugamani in numero adeguato agli ospiti.

2. Nelle camere in cui è ricavato lo spazio per la consumazione dei pasti ai sensi dell'art. 12, comma 3, è consentito sostituire il letto con il letto a scomparsa purché sia predisposto in modo da assicurare l'immediato utilizzo al momento dell'apertura e possa essere ripiegato nell'apposito contenitore o trasformato a seduta poltrona/divano.

3. I bagni privati si considerano completi se dotati almeno di un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc; per le unità abitative senza bagno privato il bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private.

4. Il locale adibito a soggiorno e il vano soggiorno devono essere dotati dell'arredo idoneo ad assicurare un standard di qualità corrispondente al livello di classifica assegnato nonché di poltrone o divani in misura proporzionale al numero di posti letto autorizzati nell'unità abitativa.

Capo V

CLASSIFICA ALBERGHIERA

Art. 15.

Parametri per la classifica alberghiera

1. L'allegata tabella A individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica alberghiera, ivi compresi i parametri per l'attribuzione della dizione aggiuntiva «superior», nonché ulteriori parametri correlati alla presenza minima di strutture e di servizi accessori.

2. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale, il numero minimo degli addetti per ogni esercizio alberghiero è stabilito dall'allegata tabella C; a tal fine, si considerano addetti:

a) il titolare dell'impresa, i soci amministratori e i soci d'opera della società se prestano la propria attività all'interno dell'esercizio alberghiero;

b) i dipendenti dell'esercizio alberghiero;

c) i collaboratori sternali che prestano la loro attività all'interno dell'esercizio alberghiero;

d) i collaboratori familiari che prestano la propria attività all'interno dell'esercizio alberghiero, in modo non occasionale.

3. A richiesta degli incaricati della vigilanza sull'attività alberghiera devono essere presentate le prove certificative della qualità di addetti secondo il comma 2.

4. L'allegata tabella D individua le dimensioni minime delle unità abitative di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), qualora siano realizzate in deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 1.

Art. 16.

Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della legge provinciale il gestore dell'esercizio alberghiero può continuare l'attività senza necessità di modifiche della classifica nei seguenti casi:

a) indisponibilità di alcune unità abitative, anche se il numero minimo scende al di sotto di quello di cui all'art. 2, comma 1 della legge provinciale;

b) indisponibilità totale o parziale di sale comuni;

c) indisponibilità di servizi accessori;

d) indisponibilità del servizio di ristorante, anche a seguito dello scioglimento della convenzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale, fuori dai casi di cui all'art. 17 e fermo restando il rispetto della normativa provinciale materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

e) indisponibilità dei servizi igienici per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri che effettuano tale servizio esclusivamente a favore delle persone alloggiate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il gestore dell'esercizio alberghiero deve presentare preventivamente al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo una richiesta motivata con l'indicazione del tipo di diminuzione dell'offerta ricettiva e dei termini entro cui l'esercizio alberghiero assicurerà nuovamente una offerta ricettiva coerente al livello di classifica attribuito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale.

3. Il periodo di temporanea diminuzione dell'offerta ricettiva non può superare i centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 ed è rinnovabile per una sola volta dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, previa richiesta motivata del gestore dell'esercizio alberghiero.

4. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo emette provvedimento di assenso o di diniego alla continuazione dell'attività e ne dà comunicazione al comune competente per territorio; decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di presentazione delle liste di cui al comma 2 l'assenso si intende tacitamente prestato.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17.

Diminuzione temporanea del servizio di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il rispetto della normativa provinciale in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, al fine di favorire una maggiore elasticità nell'organizzazione gestionale, ai gestori degli esercizi alberghieri di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c) e d) della legge provinciale è consentito fornire durante i periodi di bassa stagione il solo servizio di prima colazione o il trattamento di mezza pensione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i periodi di bassa stagione di cui al comma 1 sono individuati dai soggetti previsti dall'art. 20, commi 3 e 4, con riferimento al territorio di rispettiva competenza; fino al momento dell'individuazione di tali periodi da parte dei soggetti competenti la norma di cui comma 1 rimane inapplicabile nei territori interessati.

Art. 18.

Attività commerciali

1. Negli esercizi alberghieri è consentita l'apertura di uno o più esercizi commerciali al dettaglio a condizione che sia garantita la prevalenza dell'attività alberghiera e la superficie della struttura vendita attivata oppure, in caso di più strutture, la somma delle loro superfici, non ecceda complessivamente il limite di superficie previsto, per gli esercizi di vicinato, dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina provinciale vigente in materia di commercio e di urbanistica, ivi comprese le norme relative alle destinazioni d'uso e alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali, e presentano le seguenti caratteristiche:

a) collegamento diretto mediante un accesso interno all'esercizio alberghiero e realizzazione anche di un accesso esterno qualora sia effettuata apertura al pubblico;

b) collocazione in prossimità dell'area di ricevimento o comunque in zona funzionale e non interferente con le unità abitative.

3. La deroga alle disposizioni sugli orari di apertura e di chiusura pubblico, disposta dall'art. 12, comma 1 della legge provinciale n. 4 del 2000, deve intendersi riferita all'attività di vendita nei confronti della clientela dell'esercizio alberghiero.

4. La normativa provinciale vigente in materia di commercio non si applica qualora nell'esercizio alberghiero sia realizzata la sola esposizione di prodotti, purché non sia attuata a vendita e non sia pregiudicata la funzionalità degli spazi comuni a disposizione degli ospiti.

Art. 19.

Visto di corrispondenza

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'art. 13 della legge provinciale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria, piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1.100, dello stato attuale, stato di raffronto e stato futuro, in duplice copia;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento in duplice copia contenente anche l'incasazione della capacità ricettiva nonché della tipologia e del livello di classifica che si intendono conseguire;

c) prospetto in duplice copia dello stato futuro delle caratteristiche e delle dimensioni delle unità abitative e delle sale comuni.

2. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione modalità per la presentazione di una domanda di cui al comma 1 diverse rispetto a quelle individuate nel presente articolo.

Capo VII

PREZZI E PUBBLICITÀ

Art. 20.

Tabella dei prezzi

1. La comunicazione dei prezzi deve essere effettuata con apposita tabella dei prezzi riportante:

a) la denominazione dell'esercizio, il livello di classifica, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio e l'eventuale località turistica;

b) il prezzo massimo giornaliero per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento e di prima colazione, il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa ai sensi dell'art. 4 nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto.

2. La tabella dei prezzi deve essere presentata entro il 30 giugno precedente al periodo di apertura di cui all'art. 19, comma 3, della legge provinciale.

3. Le tabelle dei prezzi relative agli esercizi alberghieri situati negli ambiti territoriali omogenei di cui all'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) devono essere presentate ai soggetti previsti dall'art. 9 della medesima legge provinciale n. 8 del 2002 competenti per il territorio in cui è situato l'esercizio alberghiero.

4. Per gli esercizi alberghieri situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al comma precedente ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall'art. 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, le tabelle dei prezzi devono essere presentate ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento) ovvero al servizio provinciale competente in materia turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.

5. I soggetti previsti ai commi 3 e 4 devono inserire i prezzi comunicati ai sensi del comma 1 nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine di cui al comma 2 e devono trasmettere all'esercizio alberghiero una copia della tabella dei prezzi al fine di essere esposta secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge provinciale.

6. La tabella dei prezzi di cui al comma 1 deve essere presentata anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi a seguito dell'attribuzione di un livello di classifica diverso rispetto a quello precedentemente posseduto ovvero di subingresso nella gestione dell'esercizio alberghiero; in tal caso i soggetti di cui ai commi 3 e 4 provvedono immediatamente agli adempimenti previsti al comma 5.

7. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle tabelle dei prezzi diverse rispetto a quelle individuate nel presente articolo.

Art. 21.

Cartellino dei prezzi

1. Il cartellino dei prezzi previsto dall'art. 21 della legge provinciale deve contenere i seguenti dati:

- a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;
- b) il livello di classifica e la tipologia attribuita;
- c) il numero assegnato all'unità abitativa;
- d) il numero dei posti letto;

e) il prezzo massimo giornaliero dell'unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento e di prima colazione, il prezzo massimo per letto aggiunto nell'unità abitativa ai sensi dell'art. 4 nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto.

2. I dati indicati nel predetto cartellino devono essere uguali a quelli contenuti nella tabella di cui all'art. 20.

3. Il cartellino deve essere scritto in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

Art. 22.

Elenchi gli esercizi alberghieri

1. Gli elenchi degli esercizi alberghieri previsti all'art. 23 della legge provinciale devono contenere per ciascun esercizio alberghiero i seguenti dati:

- a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;
- b) il livello di classifica e la tipologia;
- c) i recapiti telefonici e telematici;
- d) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico e attualmente assegnati;
- e) il numero di unità abitative, e di posti letto;
- f) il prezzo massimo giornaliero per unità abitativa applicata per il trattamento di pernottamento e di prima colazione nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto;

g) i simboli delle principali dotazioni e dei principali servizi.

2. La pubblicazione degli elenchi degli esercizi alberghieri prevista dall'art. 23, comma 1, della legge provinciale deve essere realizzata su supporto cartaceo o mediante la rappresentazione informatica dei dati di cui al comma 1.

TITOLO III

RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA

Capo I

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E DI SERVIZIO

Art. 23.

Esercizi di affittacamere

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli esercizi di affittacamere devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di almeno 8 e 12 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di 6 metri quadrati per ogni ulteri e posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;

b) una superficie minima del vano cucina e del locale giorno adibito a cucina o a soggiorno dell'appartamento rispettivamente di almeno 2 e 8 metri quadrati;

c) una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati e una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;

d) un numero minimo di bagni privati annessi alle unità abitative pari ad almeno il 40 per cento del totale delle camere e degli appartamenti;

e) un bagno ad uso comune per le camere senza bagno privato ne misura di un bagno ogni otto posti letto o frazione; il bagno ad uso comune deve essere dotato delle superfici e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private;

f) una dotazione minima delle camere costituita da un armadio cabina-armadio, un tavolo e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente;

g) una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti bevande per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto, eventualmente coincidenti, nei casi di cui all'art. 31, comma 3, della legge provinciale, con la sala ristorante degli esercizi somministrazione al pubblico di pasti tradizionali; deve essere comunque garantita una superficie minima non inferiore a 8 metri quadrati;

h) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune.

2. In ciascuna camera è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nei casi in cui gli ospiti accompagnino un minore di età; in tal caso il letto aggiunto va rimosso al momento della partenza dell'ospite.

3. Negli esercizi di affittacamere devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- b) servizio di pulizia della camera o dell'appartamento una volta al giorno;
- c) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- d) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente;
- e) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

Art. 24.

Esercizi rurali

1. Gli esercizi rurali devono essere ubicati in edifici esistenti inseriti in aree montane o tradizionalmente vocate all'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali purché si tratti di ambienti scarsamente interessati da fenomeni di urbanizzazione.

2. Gli edifici di cui al comma 1 devono essere costituiti da manufatti storici tipici dell'architettura rurale tradizionale come casolari, masi, malghe mulini case storiche e simili, anche qualora siano già stati oggetto di restauro, di risanamento o di ristrutturazione ovvero, nel caso di ruderi, di ricostruzione, e devono avere parametri di superfici, di altezze e di rapporti illuminometrici tali da non richiedere per la destinazione ad esercizio ricettivo ampliamenti, sopraelevazioni o nuove aggiunte, salvo quelle consentite dalle norme di attuazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio del comune territorialmente competente.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica; sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli esercizi rurali devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) una superficie minima di almeno 8 metri quadrati per le camere autorizzate per un posto letto, aumentata di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato: per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;
- b) un bagno ad uso comune per le camere senza bagno privato nella misura di un bagno ogni otto posti letto o frazione; il bagno ad uso comune e il bagno privato devono avere una superficie minima non inferiore a 3 metri quadrati;
- c) per gli appartamenti una superficie minima del vano cucina e del locale giorno adibito a cucina o a soggiorno rispettivamente di almeno 2 e 8 metri quadrati; nel caso di angolo cottura ricavato all'interno della camera, la superficie minima della stessa è aumentata, rispetto alle dimensioni previste alla lettera a), nella misura di un metro quadrato per ogni posto letto autorizzato nell'appartamento;
- d) una dotazione minima delle camere costituita da un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, un letto e un comodino equivalente;
- e) una o più sale per gli esercizi rurali che forniscono la somministrazione di alimenti e bevande, per una superficie complessiva di almeno 0,80 metri quadrati per ogni posto letto collocato in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina; deve essere comunque garantita una superficie minima non inferiore a 8 metri quadrati.

4. Gli esercizi rurali possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte gli ospiti.

5. Nel caso di oggettive impossibilità strutturali legate alla necessità di mantenere le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche tipologiche e costruttive dei fabbricati destinati ad esercizio rurale è consentito derogare alle disposizioni in tema di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione e dimensioni minime dei locali, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 38, comma 3, della legge provinciale, e comunque nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) superficie minima delle camere pari ad almeno 3 metri quadrati con un volume d'aria per ogni posto letto di almeno 10 metri cubi per posto letto;
- b) altezza minima dei locali, ad esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto non inferiore a metri 2,20 nonché altezza media ponderale per i locali posti nei sottotetti non inferiore a metri 1,80 calcolata con una altezza minima in radice non inferiore a metri 0,80;
- c) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.

6. Ove ricorrano le condizioni per e deroghe di cui al comma 5 e l'intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente risulti di particolare pregio, sono ammessi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 38, comma 3, della legge provinciale, rapporti illuminometrici inferiori a quelli previsti al comma 5, lettera c) purché siano mantenute le dimensioni delle aperture esistenti.

7. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la documentazione da produrre nei casi di cui ai commi 5 e 6.

8. Negli esercizi rurali devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- b) servizio di pulizia della camera o dell'appartamento una volta al giorno;
- c) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- d) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente.

9. La conferenza di servizi esprime il parere previsto all'art. 38, comma 3, della legge provinciale previa valutazione dei seguenti elementi:

- a) conformità del fabbricato alle caratteristiche individuate dal presente articolo;
- b) idoneità dell'area di ubicazione dell'esercizio rurale secondo quanto previsto al comma 1;
- c) efficacia dell'intervento di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza.

10. Nel caso di operazioni di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di ricostruzione del fabbricato destinato ad esercizio rurale, il parere previsto all'art. 38, comma 3, della legge provinciale relativamente alla valutazione degli elementi di cui al comma 9, lettere a) e b), deve essere acquisito dal comune competente per territorio prima della realizzazione dell'intervento edilizio.

11. Al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione ambientale di cui all'art. 32, comma 2, della legge provinciale, i comuni definiscono con proprio provvedimento le tipologie di intervento ammissibili e le modalità di realizzazione degli interventi medesimi, ed adottano le misure necessarie ad assicurare la verifica periodica del rispetto degli obblighi assunti con la convenzione dal gestore dell'esercizio rurale.

12. La convenzione di cui all'art. 32, comma 2, della legge provinciale è stipulata su proposta del richiedente e la sua stipulazione è condizione per l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'art. 38, comma 2, della legge provinciale.

Art. 25.

Bed and breakfast

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. Fermo restando l'obbligo di fornire il servizio di prima colazione secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale, nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) pulizia quotidiana dei locali;
- b) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;
- c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

Art. 26.

Case e appartamenti per vacanze

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo anche con riferimento alle superfici minime delle camere e degli altri locali.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze deve essere assicurata la fornitura di arredo, utensili e ogni altra dotazione necessari per la preparazione e la consumazione dei pasti.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati:

- a) pulizia della casa o dell'appartamento e dotazione di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente;
- b) fornitura costante di energia elettrica di acqua calda e di riscaldamento dei locali;
- c) recapito assicurato almeno 10 ore su 24;
- d) assistenza all'ospite per interventi agenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti.

4. Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma unitaria assumono la dizione di «residence» ove siano ubicate in immobili a corpo unico o a più corpi situati in un'unica area delimitata e siano dotate di strutture adessorie a disposizioni degli ospiti; in tal caso, i regolamenti comunali possono prevedere superfici minime diverse rispetto a quelle di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle dimensioni minime previste nell'allegata tabella D per gli esercizi alberghieri classificati ad una stella.

Art. 27.

Ostelli per la gioventù

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto; la superficie minima è a entata, rispetto alla misura di 10 metri quadrati, di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato eventualmente sovrapposto al letto base;
- b) una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;
- c) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 4 posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione;
- d) una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, letto e una sedia o uno sgabello;
- e) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a un metro quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla consumazione dei pasti;
- f) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune.

2. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti.

3. Negli ostelli per la gioventù devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- b) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
- c) cambio della biancheria da camera almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- d) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

Art. 28.

Case per ferie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della legge provinciale, sono case per ferie gli esercizi ricettivi che alternativamente:

- a) sono gestiti ed organizzati per assicurare il soggiorno degli ospiti;
- b) sono attrezzati per il soggiorno di persone organizzate su base volontaria per assicurare la gestione diretta della struttura durante il periodo di permanenza; le case per ferie rientranti in questa tipologia assumono la dizione di «case vacanze gruppi».

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, le case per ferie di cui al comma 1, lettera a) devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) una superficie minima delle camere di 8 e 12 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;
- b) i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c), d), e) e f).

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, le case per ferie di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) una superficie minima delle camere di almeno 8 metri quadrati; a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia garantita in ogni camera una cubatura minima non inferiore a 8 metri cubi per posto letto ed un rapporto illuminometrico non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento ovvero una cubatura minima non inferiore a 6 metri cubi per posto letto ed un rapporto illuminometrico non inferiore a quello previsto dal regolamento del comune territorialmente competente;
- b) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti letto a frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione;
- c) una o più sale comuni distinte dal locale adibita a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori posti letto.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le case per ferie di cui al comma 1, lettera a) situate nei parchi nazionali e nei parchi naturali previsti dalla normativa provinciale vigente in materia ed utilizzate ai fini ricettivi dagli enti di gestione dei parchi devono possedere i requisiti strutturali minimi di cui al comma 3, lettere a) e b).

5. Nelle case per ferie di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione di quelle di cui al comma 4, è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea in ciascuna camera di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età; in tal caso il letto aggiunto va rimosso al momento della partenza dell'ospite.

6. Nelle case per ferie di cui al comma 1, lettera a) devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) servizi previsti dall'art. 27, comma 3;
- b) cambio della biancheria da bagno almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente.

7. Per le case per ferie di cui al comma 1, lettera b), la denuncia di inizio attività di cui all'art. 38, comma 1, della legge provinciale deve essere presentata dal gestore, intendendosi per tale colui che dispone dell'immobile e ne cura l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera b); il gestore della casa per ferie di cui al comma 1, lettera b), è tenuto a comunicare la chiusura temporanea dell'esercizio ai sensi dell'art. 38, comma 6, della legge provinciale, solo ove protetta per un periodo continuativo superiore a 8 mesi.

Capo II

NORME COMUNI

Art. 29.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi della legge provinciale n. 9 del 2000, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico annessi agli esercizi extra-alberghieri di cui agli articoli 27 e 28, comma 1, lettera a), e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi rurali, sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 30.

Dizioni riservate ed insegna

1. L'uso delle dizioni previste dall'art. 30 della legge provinciale e delle dizioni previste dall'art. 36, comma 3 della legge provinciale o dall'art. 28, comma 1, lettera b), è riservato esclusivamente agli esercizi extra-alberghieri autorizzati con la tipologia corrispondente.

2. Presso la struttura ricettiva degli esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), d), e) e f) della legge provinciale, deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con l'indicazione della denominazione e della dizione riservata di cui al comma 1.

Art. 31.

Traduzioni in lingua estera

1. Le dizioni riservate agli esercizi extra-alberghieri possono essere tradotte in lingua estera per fini promozionali ed informativi; l'utilizzo nell'insegna della dizione tradotta in lingua estera deve accompagnarsi alla dizione riservata.

2. Non è consentita la traduzione in lingua estera della denominazione dell'esercizio extra-alberghiero.

Art. 32.

Tabella dei prezzi

1. La comunicazione dei prezzi deve essere effettuata con apposita tabella dei prezzi riportante:

a) la denominazione e la dizione dell'esercizio, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio e l'eventuale località turistica;

b) il prezzo massimo giornaliero per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento, anche comprensivo della prima colazione per gli esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale;

c) il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto ove consentiti.

2. I termini e le modalità per la presentazione delle tabelle dei prezzi previsti dall'art. 20 si applicano in quanto compatibili agli esercizi extra-alberghieri.

Art. 32.

Cartellino dei prezzi

1. Il cartellino dei prezzi previsto dall'art. 21 della legge provinciale deve contenere i seguenti dati:

a) la denominazione e la dizione dell'esercizio extra-alberghiero;

b) la tipologia attribuita;

c) il numero dei posti letto;

d) il prezzo massimo giornaliero dell'unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento, anche comprensivo della prima colazione per esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale;

e) il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto ove consentiti.

2. I dati indicati nel predetto cartellino devono corrispondere a quelli contenuti nella tabella di cui all'art. 32.

3. Il cartellino deve essere scritto in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

Art. 34.

Elenchi degli esercizi extra-alberghieri

1. L'elenco previsto all'art. 42 della legge provinciale deve indicare per ciascun esercizio extra-alberghiero i seguenti dati:

a) le generalità del titolare e del gestore dell'esercizio extra-alberghiero;

b) la denominazione e la dizione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio;

c) i recapiti telefonici e telematici;

d) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alle persone alloggiate;

e) il marchio di qualità e il marchio di prodotto turistico eventualmente assegnati;

f) il numero di unità abitative distinte per tipologia e per posti letto;

g) le dotazioni e i servizi principali;

h) la data di inizio dell'attività ricettiva per le nuove aperture.

2. Il comune competente per il territorio deve trasmettere al servizio provinciale competente in materia di turismo l'elenco aggiornato di cui al comma 1 e provvedere altresì a comunicare l'apertura di nuovi esercizi extra-alberghieri e ogni variazione dei dati di cui al comma 1 rispettivamente entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia o dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 38, comma 6, della legge provinciale.

3. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini e le modalità per la trasmissione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.

TITOLO IV

MARCHI DI QUALITÀ E MARCHI DI PRODOTTO TURISTICO

Capo I

MARCHIO DI QUALITÀ

Art. 35.

Procedura di definizione del marchio

1. Al fine di procedere alla valorizzazione qualitativa dell'offerta ricettiva complessiva attraverso lo strumento del marchio di qualità, il soggetto gestore del marchio promuove l'elaborazione di un progetto avvalendosi della collaborazione di un gruppo di lavoro composto da operatori dei vari settori ricettivi, da esperti del settore, da rappresentanti del servizio provinciale competente in materia di turismo e della società di cui all'art. 6 della legge provinciale n. 8 del 2002.

2. Il soggetto gestore del marchio presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo il progetto elaborato dal gruppo di lavoro con particolare riguardo alla documentazione relativa al logo del marchio e al disciplinare comprendente i requisiti per l'attribuzione del marchio e le procedure per l'attribuzione e la sospensione o la revoca del marchio.

3. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo esprime, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto e della documentazione di cui al comma 2, il proprio parere con riferimento alla coerenza del medesimo progetto ai requisiti fissati dal presente regolamento e agli indirizzi della politica turistica provinciale e può chiedere al soggetto gestore del marchio eventuali integrazioni e rettifiche del progetto e del disciplinare.

Art. 36.

Riconoscimento, modifica e revoca del riconoscimento del marchio

1. Il marchio di qualità è riconosciuto dalla giunta provinciale previa domanda da parte del soggetto gestore alla quale devono essere allegati:

a) il progetto e la documentazione previsti all'art. 35, comma 2, qualora siano stati integrati o rettificati ai sensi dell'art. 35, comma 3;

b) la documentazione comprovante la costituzione del soggetto gestore del marchio e l'adozione parte dello stesso di un ordinamento che assicuri la partecipazione di tutti i settori ricettivi;

c) le motivazioni connesse all'eventuale mancato accoglimento delle richieste di integrazione rettificata del progetto e del disciplinare contenute nel parere espresso dal dirigente ai sensi dell'art. 35 comma 3.

2. Il soggetto gestore del marchio è tenuto a sottoporre alla giunta provinciale, per il riconoscimento, ogni trasformazione o modifica del marchio e del relativo disciplinare.

3. La giunta provinciale dispone, previa diffida, la revoca del riconoscimento del marchio nel caso in cui il soggetto gestore del marchio non svolga per prolungati periodi le funzioni di cui all'art. 37, comma 2.

Art. 37.

Gestione del marchio

1. Il soggetto gestore del marchio opera attraverso sistemi di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali al fine di ottenere la massima credibilità sia nei confronti degli aderenti che dei consumatori.

2. Il soggetto gestore del marchio svolge le seguenti funzioni:

a) attribuisce il marchio a tutti gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti stabiliti nel disciplinare;

b) fissa i requisiti necessari per ottenere la concessione del marchio e procede, qualora opportuno, alla loro ridefinizione;

c) vigila sulla permanenza e sul rispetto dei requisiti stabiliti e sospende e revoca il marchio in caso di perdita temporanea o definitiva dei requisiti richiesti;

d) stimola lo sviluppo della qualità degli esercizi ricettivi aderenti, sicura trasparenza delle modalità di attribuzione e di verifica della permanenza dei requisiti e totale disponibilità all'accoglimento di nuovi aderenti;

e) garantisce un costante monitoraggio della qualità reale dell'offerta con particolare riferimento alla soddisfazione dell'ospite;

f) collabora con la provincia e con gli enti di promozione turistica per la promozione del marchio di qualità;

g) può promuovere la costituzione di marchi di prodotto turistico;

h) può esercitare ulteriori funzioni connesse con le precedenti

Capo II

MARCHI DI PRODOTTO TURISTICO

Art. 38.

Procedura di definizione, riconoscimento e revoca del riconoscimento del marchio

1. La giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto turistico aventi le caratteristiche previste dal presente articolo e dall'art. 18 della legge provinciale.

2. Il riconoscimento avviene su istanza del soggetto promotore, corredata del relativo disciplinare e dell'elenco degli esercizi ricettivi promotori o aderenti; il soggetto promotore può essere una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto associativo comunque costituito che si impegna, in caso di riconoscimento, alla gestione del marchio.

3. Ai fini del riconoscimento del marchio prodotto turistico di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge provinciale, lo stesso deve risultare attribuibile, al momento della presentazione dell'istanza di cui al comma 2, a non meno di 10 esercizi ricettivi ubicati nel territorio della provincia che abbiano espresso l'interesse ad aderire al marchio; tale requisito è ridotto al 50 per cento nel caso di riconoscimento del marchio di prodotto turistico di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge provinciale.

4. Il disciplinare del marchio di prodotto turistico deve prevedere requisiti di offerta specifici tali da differenziare significativamente il prodotto proposto; deve inoltre consentire l'adesione a tutti gli esercizi ricettivi provinciali interessati dotati dei requisiti/richiesti, e prevedere la cancellazione dell'esercizio ricettivo dall'elenco degli aderenti in caso di perdita dei requisiti.

5. Il soggetto promotore è tenuto a sottoporre alla giunta provinciale, per il riconoscimento, ogni trasformazione o modifica del marchio e relativo disciplinare.

6. La giunta provinciale revoca il riconoscimento del marchio nei seguenti casi:

a) mancata osservanza, per più di dodici mesi consecutivi, del numero minimo di esercizi ricettivi provinciali aderenti;

b) trasformazione o modifica del marchio e del relativo disciplinare senza preventivo riconoscimento della giunta provinciale;

c) mancata esclusione degli esercizi ricettivi non più in possesso dei requisiti per l'adesione;

d) mancata attribuzione del marchio o immotivato provvedimento di esclusione nei confronti degli esercizi ricettivi dotati dei requisiti per l'adesione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39

Esercizi alberghieri ed extra-alberghieri esistenti

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'art. 50, comma 2, della legge provinciale sono riclassificati d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale non si siano dotati dei parametri strutturali di cui all'allegata tabella B.

2. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui agli articoli 11, comma 5, e 12 e dei parametri strutturali di cui all'allegata tabella A; è comunque previsto l'obbligo di rispettare tali requisiti minimi e i parametri strutturali di cui all'allegata tabella A nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale ovvero demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica;

b) ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate;

c) variazione della tipologia posseduta alla data di entrata in vigore della legge provinciale, limitatamente ai parametri strutturali interessati al passaggio di tipologia;

d) variazione del livello di classifica posseduto alla data di entrata in vigore della legge provinciale; con riferimento ai parametri strutturali relativi alla superficie minima delle camere dei bagni privati è consentito che, nel limite del 20 per cento delle unità abitative, tali locali abbiano una superficie ridotta, in misura non superiore al 10 per cento, rispetta quelle indicate nell'allegata tabella A. Il rispetto del parametro di cui agli allegati tabella A, sezione g), numero 1), non è richiesto per gli esercizi alberghieri nei quali si certifichi che l'ascensore non è tecnicamente realizzabile per oggettive impossibilità strutturali.

3. Le disposizioni di cui all'art. 50, commi 6 e 7, della legge provinciale si applicano anche agli alberghi o alberghi garni che, in ragione delle particolari caratteristiche strutturali, sono stati classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale 16 novembre 81, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare).

4. Gli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge provinciale, possono comunque essere classificati sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 23 del 1981 qualora l'interessato lo richieda alla provincia.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2000 prima dell'entrata in vigore della legge provinciale, degnano il proprio contenuto a quanto previsto all'art. 6 comma 2 entro il termine di cui all'art. 50, comma 2, della legge provinciale.

6. Gli esercizi alberghieri di cui all'art. 50, comma 2 della legge provinciale possono continuare ad utilizzare il segno distintivo predisposto secondo il modello e le caratteristiche approvate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale.

7. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce, con propria determinazione, sentite le associazioni degli operatori alberghieri più rappresentative a livello provinciale, i casi in cui è consentito utilizzare nel segno distintivo dell'esercizio alberghiero previsto dall'art. 7, comma 7, della legge provinciale, le dizioni alternative individuate dall'art. 9.

8. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tabelle dei prezzi di cui all'art. 20 è effettuata entro il 30 giugno 2004; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni e pubblicazioni previste dal capo III della legge provinciale n. 23 del 1981.

9. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'art. 50, comma 11 della legge provinciale devono assicurare i requisiti minimi di servizio di cui al titolo III, capo I; entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale; è inoltre previsto l'immediato rispetto dei requisiti strutturali minimi nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale ovvero demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica;

b) ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.

(Omissis).

Trento, 25 settembre 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Registro n. 1, foglio n. 14

04R0170

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2003, n. 22.

Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Avuto riguardo all'art. 4, n. 12), dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le competenze dello Stato di cui all'art. 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare l'identità e l'integrità del territorio regionale, ferma restando l'applicazione della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi.

2. Ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non è corredata dell'attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del comune del certificato di definizione dell'illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale al suddetto certificato.

Art. 2.

Deroga all'art. 108 della legge regionale n. 52/1991

1. In deroga all'art. 108 della legge regionale n. 52/1991, fatta salva la procedura prevista dall'articolo stesso, l'accertamento di conformità è rilasciato per le istanze presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relative a interventi conformi agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 3.

*Sanatorie ai sensi della legge n. 47/1985
e dell'art. 39 della legge n. 724/1994*

1. Restano escluse dal divieto di cui all'art. 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della sanatoria.

3. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge n. 724/1994, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2003

ILLY

04R0071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0461/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 46, 47, 48, 49, 50. Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE

Visti i commi 46, 47, 48, 49 e 50 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dei quali l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati al fine di promuovere, a titolo sperimentale, la realizzazione di nuclei residenziali e di centri semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinare all'accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile;

Considerato che a seguito di ulteriori valutazioni i centri semiresidenziali sono risultati essere la risposta più adeguata e innovativa ai bisogni assistenziali complessi delle persone affette da demenza senile in quanto favoriscono la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale attraverso azioni di valorizzazione e sostegno del ruolo delle famiglie di appartenenza;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità ai quali attenersi per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giunta n. 3823 di data 28 novembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2001», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 dicembre 2003

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2001.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2001 n. 4. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) art. 4, commi da 46 a 50, e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali, da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, con difficoltà comportamentali che necessitano di interventi ad alta intensità assistenziale.

Art. 2.

Tipologia dei contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la ristrutturazione, la trasformazione e l'arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali, per la parziale trasformazione o ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Art. 4.

Domande

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 48 della legge regionale n. 4/2001 le domande per la concessione dei contributi devono pervenire, pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate da:

a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima;

b) relazione generale sulle modalità di gestione e quantificazione dei relativi oneri;

c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l'iniziativa si colloca e le competenze presenti.

Art. 5.

Criteri di priorità

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 1 si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

a) ristrutturazione o trasformazione di immobili per la realizzazione di centri semiresidenziali innovativi in grado di dare risposte adeguate ai bisogni delle persone affette da demenza senile nelle diverse fasi della malattia e un adeguato sostegno alle famiglie di appartenenza;

b) acquisto di arredi ed attrezzature per l'attivazione di nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, realizzati con il sostegno di contributi pubblici o privati;

c) parziale trasformazione di strutture protette già operanti al fine di ricavare specifici nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.

2. Per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2003, si tiene prioritariamente conto, ai sensi dell'art. 4, comma 65, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2003) delle richieste presentate nell'anno 2002 che risultino compatibili con i criteri di cui al comma 1.

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli da 56 a 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il presidente*: ILLY

04R0066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0462/Pres.

Regolamento concernente la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative di cui all'art. 14 della legge regionale n. 13/2003. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 3 del 21 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 con il quale viene prevista la possibilità, per gli assessori regionali, di partecipare ad iniziative formative con oneri a carico dell'amministrazione regionale;

Atteso che la suddetta norma stabilisce che il limite massimo individuale di tali oneri sia fissato con regolamento;

Atteso che, con il medesimo regolamento, debbono essere definite anche le modalità di formulazione e di inoltramento delle richieste di partecipazione alle iniziative formative, nonché i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti dagli assessori;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3952 del 5 dicembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 dicembre 2003

ILLY

Regolamento concernente la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative, con oneri a carico dell'amministrazione regionale, di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al presidente del consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), fissa il limite massimo individuale di spesa nonché le modalità di formulazione e di inoltramento delle richieste, i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 2.

Partecipazione ad iniziative di approfondimento

1. Previa autorizzazione della giunta regionale, gli assessori regionali possono partecipare, con finalità di aggiornamento, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento che si svolgano in Italia o all'estero su tematiche di propria competenza.

2. L'assessore interessato presenta alla direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, per il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al comma 1, apposita richiesta indicante l'oggetto, la durata ed il costo dell'iniziativa cui intende partecipare nonché la data e la località in cui essa si deve svolgere.

Art. 3.

Partecipazione a corsi

1. Gli assessori regionali possono frequentare, previa autorizzazione della giunta regionale, corsi di lingue straniere, finalizzati all'apprendimento o all'approfondimento di lingue dell'Unione europea o della comunità di Alpe Adria, e corsi di informatica.

2. L'assessore interessato presenta alla direzione regionale del segretariato generale e per le riforme istituzionali, per il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al comma 1, apposita richiesta indicante:

a) la tipologia ed il livello del corso, la sua durata, il costo e la località in cui viene svolto;

b) l'istituto, scuola o insegnante abilitato presso cui seguirà il corso;

c) la lingua prescelta, nel caso di corso di lingue straniere.

Art. 4.

Limite massimo individuale

1. La misura massima complessiva della spesa a carico del bilancio regionale per ciascun assessore partecipante alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 è pari a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. Ai sensi del comma 1, il limite massimo individuale complessivo della spesa è fissato in € 4.906,34 per ogni legislatura e viene aggiornato con decreto del Presidente della Regione in conformità alle eventuali modifiche apportate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 5.

Rimborsi

1. Entro il limite fissato dall'art. 4, la direzione regionale del segretariato generale e per le riforme istituzionali rimborsa all'assessore tutte le spese inerenti l'iniziativa formativa nonché quelle relative al trasporto ed eventuale connessa copertura assicurativa, all'alloggio ed al vitto.

2. Ai fini del rimborso, l'assessore produce alla direzione regionale del segretariato generale e per le riforme istituzionali la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ed un'attestazione relativa alla propria partecipazione all'iniziativa formativa.

3. Nel caso di utilizzo di mezzo di trasporto proprio, il rimborso relativo è quantificato nella misura chilometrica di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente all'epoca del viaggio.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Le spese inerenti le iniziative formative previste dal presente regolamento, cui gli assessori regionali abbiano eventualmente già partecipato alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere rimborsate, a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 5 e nei limiti di cui all'art. 4, purché la partecipazione sia stata previamente autorizzata dalla giunta regionale nel corso dell'attuale legislatura.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto Il presidente: ILLY

04R0067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2003, n. 0463/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la funzione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002;

Visto il regolamento applicativo della misura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano - (asse 2, misura s del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 1° marzo 2001 ed in particolare l'art. 10, comma 4 con il quale si dispone che la graduatoria delle domande di contributo abbia una validità massima di tre anni;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili a contributo per la misura s, sottomisura s1, approvata con decreto del direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 168/SASM del 27 settembre 2001 e rettificata dal decreto del direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 208/SASM del 24 ottobre 2001;

Atteso che, come risulta dalla nota prot. AGR/1-15/13837 del 4 giugno 2003, il servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, segnala che la Regione Friuli-Venezia Giulia, avendo dimostrato una bassissima capacità di spesa in attuazione del piano di sviluppo rurale, potrebbe subire una decurtazione delle attuali risorse disponibili sul Piano, in virtù del meccanismo della redistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale;

Vista la nota prot. AGR/1-15/18003 del 13 agosto 2003 con la quale l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha sollecitato l'accelerazione della spesa agli uffici regionali responsabili dell'attuazione del piano;

Ritenuto opportuno pertanto al fine dell'accelerazione della spesa del piano di sviluppo rurale, modificare l'art. 10, del citato regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validità per l'intera durata del P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento;

Ritenuto conseguentemente di inserire all'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 1° marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma:

«5-bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2001 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione;

Su conforme delibera della giunta regionale n. 3821 del 28 novembre 2003;

Decreta:

L'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. del 1° marzo 2001 è modificato con l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma:

«5-bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2001 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 dicembre 2003

ILLY

04R0068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0464/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovo e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002;

Visto il regolamento applicativo della misura s2 - Rinnovo e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici - (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres del 1° marzo 2001 ed in particolare l'art. 10, comma 4 che prevede che la graduatoria ha una validità massima di tre anni ed è relativa alle risorse delle annualità corrispondenti;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili a contributo per la misura s, sottomisura s2, approvata con decreto del direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 59/SASM del 11 giugno 2002;

Atteso che, come risulta dalla nota prot. AGR/1-15/13837 del 4 giugno 2003, il servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, segnala che la Regione Friuli-Venezia Giulia, avendo dimostrato una bassissima capacità di spesa in attuazione del piano di sviluppo rurale, potrebbe subire una decurtazione delle attuali risorse disponibili sul piano, in virtù del meccanismo della redistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale;

Vista la nota prot. AGR/1-15/18003 del 13 agosto 2003 con la quale l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha sollecitato l'accelerazione della spesa agli uffici regionali responsabili dell'attuazione del piano;

Ritenuto opportuno pertanto al fine dell'accelerazione della spesa del piano di sviluppo rurale, modificare l'art. 10, del citato regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validità per l'intera durata del P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento;

Ritenuto conseguentemente di inserire all'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 1° marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma:

«5-bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2002 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione;

Su conforme delibera della giunta regionale n. 3822 del 28 novembre 2003;

Decreta:

L'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 1º marzo 2001 è modificato con l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma:

«5-bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2002 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 dicembre 2003

ILLY

04R0069

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 40.

Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 117 del 16 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a:

a) promuovere l'ammodernamento delle imprese e l'innovazione tecnologica del settore agricolo;

b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;

c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole;

d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell'impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie;

e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l'introduzione di sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione;

f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore;

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite l'introduzione e l'attivazione di adeguate procedure;

h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento;

i) promuovere e sostenere il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) imprenditore agricolo: l'imprenditore che esercita le attività previste dall'art. 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

b) imprenditore agricolo a titolo principale:

b.1) per le persone fisiche, l'imprenditore il cui reddito da attività agricola supera il cinquanta per cento del suo reddito totale e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda è inferiore alla metà del suo tempo di lavoro totale. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale l'imprenditore operante nelle aree svantaggiate e all'interno di parchi nazionali, interregionali, regionali o di riserve naturali che ricava almeno il venticinque per cento del proprio reddito dall'attività agricola e che dedica alle attività esterne all'azienda un tempo di lavoro fino al settantacinque per cento del suo tempo di lavoro totale;

b.2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e inoltre:

b.2.1) nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

b.2.2) nel caso di società cooperative e loro consorzi, qualora esse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi e almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

b.2.3) nel caso di società di capitali, qualora oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e tale condizione permanga anche in caso di circolazione delle quote o azioni;

b.3) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società cooperative e loro consorzi il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio prevalente dell'attività agricola nonché la gestione di servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e i cui soci conducono terreni ubicati esclusivamente nelle aree individuate dal piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale;

c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo di età compresa fra diciotto e quaranta anni;

d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l'impresa agroindustriale o agroalimentare che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I al trattato istitutivo della comunità europea, ad esclusione dei prodotti della pesca;

e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f) aree svantaggiate: le aree individuate dal piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali o regionali ovvero riserve naturali;

g) banca: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa».

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono:

a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine;

b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c) quelle realizzate con metodi di produzione integrata;

d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità»;

e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Capo I

METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Art. 3.

Metodo della programmazione

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione», assume la programmazione come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali, individua gli atti e gli strumenti della programmazione in materia di agricoltura e detta la disciplina generale dei procedimenti amministrativi per la concessione degli aiuti.

Art. 4.

Atti e strumenti della programmazione

1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all'art. 8 e seguenti, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del PRS, adotta il «Piano del settore agricolo» (PSAGR) e lo presenta al consiglio per l'approvazione con deliberazione amministrativa e per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

2. Il piano di cui al comma 1, individua gli obiettivi specifici e gli strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato attraverso il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per le relative azioni.

3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la predisposizione e approvazione, da parte della giunta regionale, del programma agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nonché di sviluppo rurale previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» e della programmazione negoziata di cui all'art. 2, commi 203 - 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

4. Nelle more dell'approvazione del programma e dei piani di cui ai precedenti commi, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Concertazione

1. La Regione attua la concertazione nel settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata mediante la consultazione del comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 «Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo», e successive modificazioni.

3. La giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le autonomie funzionali.

Art. 6.

Monitoraggio e valutazione

1. La giunta regionale garantisce il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della presente legge, definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e procedure, in conformità agli articoli dal 27 al 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai sensi del comma 1, vengono trasmesse al consiglio regionale e al comitato di concertazione in agricoltura previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32.

TITOLO III

DISTRETTI RURALI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

Capo I

DEFINIZIONE ED AMBITI DI OPERATIVITÀ

Art. 7.

Distretti rurali

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto.

Art. 8.

Distretti agroalimentari di qualità

1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Art. 9.

Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri per l'individuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

2. L'atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.

3. La Regione promuove l'avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.

4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1, costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.

TITOLO IV
SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE PRIMARIO

Capo I

DISCIPLINA DEL SISTEMA INFORMATIVO

Art. 10.

Sistema informativo del settore primario

1. In connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 «Interventi a sostegno dell'agricoltura» e con il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la giunta regionale attua il sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore, nell'ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).

Art. 11.

Costituzione e articolazione del SISP

1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall'attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell'azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell'attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 «Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali».

3. La giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l'amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

4. Nell'ambito del SISP, la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per la istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche.

Art. 12.

Accesso al SISP

1. La giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

TITOLO V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 13.

Disposizioni attuative

1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli nonché la individuazione delle tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono definite nell'allegato A della presente legge.

Art. 14.

Modifiche dell'allegato A

1. L'allegato A della presente legge può essere modificato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.

Art. 16.

Revoca dei benefici e sanzioni

1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei benefici quando:

a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti;

b) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell'amministrazione erogante;

c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

TITOLO VI

AIUTI AGLI INVESTIMENTI

Capo I

AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 17.

Investimenti ammissibili e loro finalità

1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale e in particolare:

a) le sistemazioni idraulico-agrarie;

b) gli impianti specializzati di colture arboree da frutto o da vivaio, ivi comprese le produzioni florovivaistiche;

c) la realizzazione e l'adeguamento di impianti fissi e semi-fissi aziendali per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

d) l'acquisto e l'ammodernamento di macchinari e attrezzature;

c) la dotazione di strumenti e programmi informatici aziendali;

e) la realizzazione e l'adeguamento di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui agricoli e zootecnici di derivazione aziendale;

g) l'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di sistemi di gestione per la qualità;

h) il primo acquisto di animali nonché l'acquisto di riproduttori, iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale»;

i) la realizzazione e il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda;

l) la realizzazione di interventi di imboschimenti o di siepi su superfici agricole;

m) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare;

n) la realizzazione di impianti di difesa delle coltivazioni permanenti dal gelo e dalla grandine;

o) la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.

3. Non sono ammissibili agli aiuti i meri investimenti di sostituzione, l'acquisto di materiale usato nonché gli investimenti che determinano un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla giunta regionale.

Art. 18.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2, le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Art. 19.

Limiti di aiuto

1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile; per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, tali limiti possono essere elevati rispettivamente al quarantacinque per cento e al cinquantacinque per cento.

2. I limiti di cui al comma 1, possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

3. La maggiorazione di cui al comma 2, è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l'adeguamento dell'azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

4. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti, per un periodo massimo di cinque anni, non può essere superiore a:

a) 360.000,00 euro;

b) 500.000,00 euro, nel caso di imprese con presenza di due o più unità lavorative;

c) 1.500.000,00 euro, nel caso di cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura e di allevamento di animali.

5. Non concorrono a definire il volume di spesa gli investimenti relativi alla realizzazione di reti antigrandine e di impianti irrigui che prevengono danni da brinate nonché la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.

Art. 20.

Priorità

1. Nella concessione dei benefici di cui all'art. 17, è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori.

2. Le priorità di cui al comma 1, possono essere integrate da altre priorità quali:

a) le produzioni di qualità;

b) gli investimenti atti ad adottare il processo di tracciabilità delle produzioni;

c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.

Capo II

AIUTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Art. 21.

Investimenti ammissibili e finalità

1. La giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) 178/2002 del consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, concede contributi per iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo.

2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

Art. 22.

Beneficiari

1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 21, gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i dipendenti di imprese agricole.

Art. 23.

Disposizioni attuative

1. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al presente capo viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, recante norme in materia di ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati».

Capo III

AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 24.

Investimenti ammissibili e finalità

1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della comunità europea, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.

2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

- a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;
- b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;
- d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;
- e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;
- f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;
- g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
- h) adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla giunta regionale.

4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti concernenti il commercio al dettaglio e quelli aventi per oggetto la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea.

5. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della condizione prevista al comma 5.

Art. 25.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 24, le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l'onere finanziario degli investimenti, comprovano la redditività dell'impresa e dimostrano che l'azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Art. 26.

Limiti di aiuto

1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all'art. 24, è pari al quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 27.

Priorità

1. Nella concessione dei benefici di cui all'art. 24, sono riconosciute, secondo l'ordine successivo indicato, le seguenti priorità:

a) iniziative realizzate nell'ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale;

b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'art. 28;

d) realizzazione degli investimenti nelle aree individuate dal piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità;

f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto;

g) produzioni di qualità;

h) tipologia ed innovazione degli investimenti.

2. Le priorità di cui al comma 1, sono accordate in riferimento ai settori produttivi e alla natura degli interventi.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori produttivi e la natura degli interventi.

Art. 28.

Accordi di filiera

1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l'insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di utilizzazione.

2. L'accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene:

a) l'impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni e degli allevamenti;

b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie organizzative e procedure comuni;

c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e commercializzazione;

d) l'impegno dei contraenti per almeno un triennio.

3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo equivale all'accordo di filiera, purché lo statuto della società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Capo IV

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 29.

Diversificazione delle attività agricole

1. Al fine di promuovere azioni di diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese agricole, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione, l'acquisizione o l'adeguamento di beni immobili, l'acquisto di macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici.

2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica rurale.

3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività di agriturismo, così come definite dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica».

4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L10.

TITOLO VII

AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Capo I

INTERVENTI PER L'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Art. 30.

Premio all'insediamento dei giovani agricoltori

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio di 25.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

2. Possono beneficiare del premio, di cui al comma 1, i giovani che:

a) non hanno compiuto quaranta anni al momento del provvedimento di ammissione all'aiuto;

b) s'insediano, successivamente alla presentazione della domanda, per la prima volta come titolari dell'impresa agricola;

c) s'impegnano a esercitare l'attività agricola per almeno sei anni dall'insediamento, in qualità di titolari.

3. Entro tre anni dall'insediamento, i beneficiari devono:

a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

b) acquisire le conoscenze e competenze professionali richieste;

c) dimostrare la redditività dell'impresa;

d) assicurare il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

e) garantire un numero di unità lavorative uomo (ulu) almeno pari al numero dei titolari.

4. L'erogazione del premio di cui al comma 1, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa, il premio di cui al comma 1, può essere erogato all'atto dell'insediamento, previa stipula di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

TITOLO VIII

AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
E L'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI

Capo I

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 31.

Interventi di ricomposizione fondiaria

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relative aree, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di ricomposizione fondiaria.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile:

a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica;

b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione relative alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese agricole in sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a).

Art. 32.

Interventi di ampliamento delle superfici aziendali

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice.

2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi, anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo è fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non superiore a cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale

in vigore all'atto della stipula del contratto e l'equivalente sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i volumi di spesa stabiliti all'art. 19.

3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, il prezzo di compravendita del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione.

4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui al comma 2, che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi:

a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore approvato;

b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'art. 10 del citato decreto;

c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti di idoneità.

Art. 33.

Interventi cofinanziati dall'ISMEA

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l'ISMEA e stabilisce fra l'altro:

a) l'istituzione presso l'ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale;

b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo;

c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione;

d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell'ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi.

3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall'ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme rese disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 «Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice».

Art. 34.

Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto

1. Al proprietario che affitti un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato.

2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non inferiore a nove anni.

3. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo, dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori agricoli.

TITOLO IX

AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE E PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE.

Capo I

AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE

Art. 35.

Interventi nel settore agro-ambientale

1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell'ambito del piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

2. Il programma di cui al comma 1, può comprendere una o più delle seguenti azioni:

a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;

b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;

c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;

d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all'art. 69;

e) l'impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;

f) la conservazione e ripristino dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Nelle more dell'approvazione del PSAGR, la giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 36.

Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche prevenendo l'insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto aderenti a principi di compensazione ambientale.

2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio regionale e il carattere sistematico e permanente dell'azione di compensazione ambientale che ne può derivare.

3. Ai fini di cui al comma 1 e 2, è istituita a fondo regionale per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.

Art. 37.

Disposizioni comuni

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per finanziare le azioni del programma di interventi nel settore agroambientale di cui all'art. 35 e per il finanziamento di progetti di cui all'art. 36 che prevedono l'introduzione di pratiche o metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione ambientale.

2. Nell'ambito dei progetti di cui all'art. 36, è accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale.

Capo II

AIUTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE

Art. 38.

Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico - archeologico

1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario.

2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, possono essere concessi nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile tale spesa può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall'imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro.

Art. 39.

Recupero del patrimonio edilizio rurale

Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali.

2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell'impresa agricola, purché l'intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'impresa;

b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PLURIATTIVITÀ

Capo I

SVILUPPO DELLA PLURIATTIVITÀ NEI COMUNI MONTANI

Art. 40.

Tipologia delle iniziative

1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 25.000,00 euro per anno.

2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1, consistono:

a) nell'ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la sicurezza dei deflussi;

b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica;

c) nel rimboscimento di terreni cespugliati, nel conferimento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati;

d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto;

e) nell'ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali;

f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici;

g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici;

h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione;

i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti agricoli e il taglio del bosco.

3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato.

4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano e ai soggetti di cui al comma 1, che conducono imprese ubicate nei comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1-bis e 1-ter, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane».

5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 150.000,00 euro per anno.

Art. 41.

Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna» seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originarie nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1, possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. Ai sensi dell'art. 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 «legge finanziaria 2003» e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

5. Ai fini di cui all'art. 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 «legge comunitaria 1999», nel territorio dei comuni montani gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Capo II

SVILUPPO DELLA PLURIATTIVITÀ NELLE ALTRE ZONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 42.

Tipologia delle iniziative

1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 25.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 150.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata.

Capo III

PROMOZIONE DELLA PLURIATTIVITÀ NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 43.

Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all'utilizzo da parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come definite agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

TITOLO XI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Capo I

DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 44.

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. La giunta regionale riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

2. Il requisito relativo al numero dei produttori aderenti richiesto ai fini del riconoscimento è soddisfatto quando il numero minimo, per ciascun settore, prodotto, metodo di produzione o distretto, è quello indicato nell'allegato B alla presente legge; per le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario ubicate nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 il numero dei produttori è ridotto nella misura del cinquanta per cento.

3. Il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata da parte di ciascuna organizzazione è fissato nella misura del cinque per cento del valore della produzione regionale. Nel caso di distretto il valore minimo di produzione fatturata richiesto è fissato nella misura del dieci per cento del valore della produzione del distretto.

4. Il numero minimo di produttori, indicato per ciascun settore, prodotto o metodo di produzione è ridotto del trenta per cento quando l'organizzazione dei produttori richiedente il riconoscimento detiene almeno la metà del valore della produzione regionale del settore, del prodotto o del metodo di produzione.

5. La giunta regionale definisce i valori delle produzioni regionali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento.

6. La giunta regionale definisce i valori delle produzioni distrettuali all'atto di individuazione del distretto e successivamente con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento.

Art. 45.

Elenco regionale delle organizzazioni di produttori

1. È istituito l'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina le modalità e le procedure del riconoscimento e detta le disposizioni per la tenuta dell'elenco.

Art. 46.

Controlli e revoca del riconoscimento

1. La giunta regionale definisce le modalità per il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

2. Il riconoscimento delle organizzazioni è revocato in uno dei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento di cui all'art. 44;

b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.

3. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 45.

Art. 47.

Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute

1. Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 «Associazione dei produttori agricoli», ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 45, devono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001;

b) adottare le modifiche statutarie di cui all'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001;

c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall'art. 44, commi 2, 3 e 4.

Art. 48.

Aiuti di avviamento e limiti di aiuto

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l'avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, le spese per l'affitto dei locali, per l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative.

3. Gli aiuti di avviamento sono concessi per un periodo non superiore al quinquennio successivo al riconoscimento dell'organizzazione di produttori e comunque non dopo sette anni dalla costituzione, nella misura massima del cento per cento dei costi sostenuti per il primo anno di esercizio, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno, del quaranta per cento per il quarto anno e del venti per cento per il quinto anno; non sono concessi aiuti dopo sette anni dal riconoscimento della organizzazione di produttori.

4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, metodo di produzione distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori «zootecnico» e «altri settori», così come individuati all'allegato B della presente legge;

b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione fatturata, calcolato sulla media del valore di produzione fatturata nel triennio antecedente l'incorporazione.

5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3 o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai produttori soci.

Art. 49.

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi annuali di attività che prevedono una o più delle azioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare.

2. In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al comma 1, possono essere concessi anche alle altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non possono superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto, metodo di produzione o distretto di cui all'allegato B della presente legge.

5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e fatturato dell'organizzazione di produttori stessa.

TITOLO XII

AIUTI PER PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ.

Capo I

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 50.

Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l'introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l'autocontrollo igienico basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale.

2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all'ideazione e alla progettazione del prodotto, all'introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:

a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;

b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale;

c) applicazione di sistemi di autocontrollo finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale;

d) mancati redditi conseguenti all'adozione di innovative tecniche di produzione;

e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa.

3. Possono accedere ai benefici:

a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione;

b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d'origine o tipici riconosciuti;

c) i distretti rurali e agroalimentari di qualità.

4. L'aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L10.

5. L'aiuto relativo ai controlli di qualità effettuati da terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio successivi.

6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell'ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.

7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all'art. 24, comma 5.

Art. 51.

Promozione dei sistemi di rintracciabilità

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l'applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 «Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari» e UNI 11020:2002 «Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l'attuazione», e successive modificazioni.

2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1, le spese per:

- a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;
- b) acquisto di hardware e software e di altri beni strumentali, finalizzati a prove e controlli di processo;
- c) formazione del personale;
- d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti;
- e) investimenti funzionali all'ammodernamento dei sistemi di produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità.

3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1, i seguenti soggetti, secondo il seguente ordine successivo di priorità:

- a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
- b) le imprese di trasformazione e commercializzazione;
- c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettera a) e b).

4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b), devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 24, comma 5.

5. L'aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L10.

6. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a), è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di produzione tracciata.

TITOLO XIII

CREDITO AGRARIO

Capo I

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 52.

Convenzione con le banche

1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono sottoscrivere apposita convenzione con la giunta regionale, secondo lo schema approvato dalla stessa.

2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la convenzione di cui al comma 1, può prevedere l'autorizzazione alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese danneggiate.

Art. 53.

Credito agrario a breve

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore delle imprese agricole, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata, applicato alle imprese degli altri settori dell'economia.

2. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1, non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e concernono:

- a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
- b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
- c) prestiti per l'acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, da destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

3. La giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio di interesse di cui al comma 1, mediante la verifica della media dei tassi correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo e la media dei tassi praticati negli altri settori dell'economia.

4. L'equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1, non può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Art. 54.

Finanziamento di programma

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente con la programmazione regionale.

2. I programmi di cui al comma 1, riguardano la provvista di capitali e la messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al miglioramento della qualità alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da avversità atmosferiche.

3. Nell'ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2, i programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di soggetti beneficiari.

4. L'aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di settore e dalla presente legge.

TITOLO XIV

ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO FINANZIARIO

Capo I

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 55.

Consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e abbiano come scopi sociali:

- a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- b) l'informazione, l'assistenza e la consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate.

2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese agricole, devono:

- a) avere sede operativa nel Veneto;
- b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
- c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

3. All'attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale di anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla comunità europea.

5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale, secondo le tipologie di cui all'art. 17.

Art. 56.

Interventi regionali

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 55, ai consorzi di garanzia collettiva fidi la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura:

a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli versati dagli enti pubblici sostenitori;

b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ponendo in essere le opportune procedure per il recupero delle somme garantite, ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio depauperato a seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può essere reintegrato con contributi regionali.

3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l'aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10.

Art. 57.

Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.a.

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.a., nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 e in deroga alle limitazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a.», può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:

a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.a. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;

c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 «Nuove norme in materia di società cooperative».

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.a. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

4. Gli interventi di cui al comma 2, devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'art. 24, e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'art. 26, comma 1.

5. La giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.a., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Art. 58.

Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica

1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.a., in deroga alle limitazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche.

3. La giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 20 e delle condizioni previste dall'art. 17, comma 3.

4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso, entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

TITOLO XV

AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE

Capo I

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 59.

Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell'azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti piani operativi per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.

2. Ai fini della presente legge s'intende per:

a) impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà: l'impresa che evidenzia elementi documentabili che potrebbero determinare le condizioni per lo stato di insolvenza dell'impresa stessa;

b) aiuto di salvataggio: l'intervento pubblico che consente di mantenere in attività un'impresa agricola o di trasformazione e commercializzazione in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;

c) aiuto di ristrutturazione: l'intervento pubblico destinato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, mediante la razionalizzazione delle attività aziendali sulla base di una maggiore efficienza e di una riqualificazione delle attività o mediante l'innovazione dei prodotti o dei processi produttivi.

Art. 60.

Piani operativi regionali

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.

2. Il piano operativo per il salvataggio indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione; prevede interventi di concessione di garanzie per l'accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l'impresa in attività.

3. Il piano di cui al comma 2, ha durata massima di centottanta giorni e deve essere integrato, entro tale termine, dal piano operativo per la ristrutturazione.

4. Il piano operativo per la ristrutturazione prevede il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa mediante opere di risanamento interne, di dismissione di attività, di riorganizzazione e attivazione di nuovi processi produttivi.

TITOLO XVI

AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA.

Capo I

AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

Art. 61.

Interventi di profilassi fitosanitaria

1. Al fine di prevenire l'insorgere, di ridurre la diffusione e di eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere, floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali, definite dalle competenti autorità, la giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi di intervento che possono comprendere:

a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di importazione;

b) l'analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci;

c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione dell'infezione;

d) la formazione tecnica, l'informazione scientifica, la divulgazione tecnologica di strumenti di controllo e presidio fitosanitario.

Art. 62.

Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie

1. Al fine di sostenere le imprese interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti autorità hanno disposto misure restrittive dell'attività, la giunta regionale, anche nell'ambito di piani operativi, interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, sono concessi:

a) per indennizzare l'abbattimento dei capi e la distruzione dei raccolti;

b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e il reimpianto di coltivazioni arboree;

c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all'interruzione forzata dell'ordinaria attività economica e i connessi maggiori oneri sostenuti dall'impresa.

3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ed è rapportato all'incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso dell'attività economica dell'impresa per gli interventi di cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere inferiore al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al trenta per cento nella restante parte del territorio regionale.

4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell'ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all'art. 63.

5. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli di aiuto per l'attuazione degli interventi.

Capo II

AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Art. 63.

Gestione del rischio del settore agricolo e dell'allevamento

1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli aiuti.

3. Sono ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da calamità naturali e avverse atmosferiche, da epizoozie e fitopatie e da anomali andamenti dei prezzi di mercato nei comparti non soggetti a sistemi di controllo dell'offerta.

4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1, nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi.

Art. 64.

Fondi rischio di mutualità

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul reddito d'impresa.

2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla costituzione e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità riconosciuti.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2.

TITOLO XVII

MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Capo I

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 65.

Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale».

2. Il limite massimo di aiuto è pari a:

a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie animali;

b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico.

Art. 66.

Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto agricoltura

1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, la giunta regionale concede all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un contributo per le spese sostenute per:

a) l'attuazione di prove di progenie e di performance per l'individuazione del valore genetico degli animali delle specie più rappresentative della Regione del Veneto; nell'ambito di tale attività in particolare è ammesso a finanziamento l'acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento dei soggetti durante la fase di attesa dei dati;

b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo di individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle stesse la possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari;

c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione animale in grado di accelerare il progresso genetico e offrire all'allevatore strumenti idonei a migliorare le caratteristiche qualitative della propria mandria;

d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti di vacche da latte.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi nella misura massima del:

a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l'azienda regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di attività di cui all'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, con la previsione di specifiche iniziative.

Art. 67.

Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell'allevamento e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie zootecniche del territorio della Regione.

2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare:

a) il primo acquisto di animali;

b) l'acquisto di riproduttori;

c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione a programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle associazioni degli allevatori di cui al comma 1, dell'art. 65, comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, devono riguardare animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991 e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi devono appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei rappresentativi di animali in selezione.

4. Il limite massimo dell'aiuto è pari:

a) al limite previsto dall'art. 19, relativamente alle azioni previste alle lettere a) e b) del comma 2;

b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente alle azioni previste alla lettera c), del comma 2.

Art. 68.

Premio per le fattrici equine

1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, agli imprenditori agricoli che detengono cavalle nutrici, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio annuale di mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo.

2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli che adottano pratiche definite dalla giunta regionale a basso impatto ambientale.

3. Ai fini dell'intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice si intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a fini riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di estinzione o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro genealogico o a un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991.

Art. 69.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario presenti in Veneto, la giunta regionale concede aiuti a enti pubblici, istituti universitari, associazioni di produttori o di allevatori per la protezione e la conservazione di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale e che sono minacciati da erosione genetica.

2. Il livello massimo di aiuto è pari al cento per cento delle spese ammesse.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

NORME FINANZIARIA E FINALI

Art. 70.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 500.000,00 per l'esercizio 2003 e in € 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all'u.p.b. U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale» e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di € 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 «Interventi per il settore agricolo e agroalimentare» e di € 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 «Interventi per l'associazionismo agricolo», dell'u.p.b. U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento».

2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo:

a) u.p.b. U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale» di € 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 17, 24, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 56 e 58;

b) u.p.b. U0046 «Servizi alle imprese e alla collettività rurale» di € 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 21, 30, 48 e 63;

c) u.p.b. U0048 «Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali» di € 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;

d) u.p.b. U0111 «Interventi di tutela ambientale» di € 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 35, 36 e 43;

e) u.p.b. U0033 «Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola» di € 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'art. 62, relativamente alle epizootie;

f) u.p.b. U0039 «Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole» di € 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'art. 62, relativamente alle fitopatie;

g) u.p.b. U0031 «Servizi a favore delle produzioni zootecniche» di € 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'art. 65;

h) u.p.b. U0035 «Interventi strutturali nel settore zootecnico» di € 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.

3. Per far fronte agli interventi di cui al capo I del titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell'istituenda l'u.p.b. «Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999».

Art. 71.

Adeguamento dei livelli di aiuto alla normativa comunitaria

1. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di interventi si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

Art. 72.

Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti di cui alla presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della commissione europea ai sensi del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 73.

Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi

1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e 36, i piani operativi regionali per il salvataggio e per la ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui all'art. 59 e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizootie e fitopatie di cui all'art. 62, sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell'art. 88 del trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 dicembre 2003

GALAN

04R0124

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 5 2 2 *

€ 1,60